

Responsabilità penale

La violazione del segreto professionale: aspetti etici e deontologici

È sanzionata dall'art. 622 del c.p.

Per segreto s'intende tutti quei fatti e quelle circostanze che l'assistito ha interesse a non far conoscere, perché la loro conoscenza potrebbe rappresentare per lui causa di danno.



Sono tenuti al segreto non solo i **professionisti medici, infermieri, ostetriche** ma anche coloro che vengono a conoscenza in virtù del proprio stato (studente infermiere, studente di medicina, sacerdote, i familiari del professionista e anche coloro che esplicano l'arte di OSS, OTA).

Responsabilità penale

La violazione del segreto professionale: aspetti etici e deontologici

Costituisce “reato” la rivelazione data in caso di :

- **Interruzione volontaria di gravidanza**
- **Tossicodipendenza**
- **AIDS**
- **Violenza sessuale**
- **Trapianti**

Responsabilità penale

La violazione del segreto professionale: aspetti etici e deontologici

Il codice deontologico art 4.8 rileva che L'Infermiere rispetta il segreto professionale non soltanto per obbligo giuridico ma anche e soprattutto per intima convinzione e come risposta concreta alla fiducia che l'assistito ripone in lui

Occorre quindi che la rivelazione del segreto professionale sia commesso volontariamente che al paziente ne derivi un danno o chi rivela ne tragga profitto

Un violazione di questo articolo causa una rottura del rapporto di fiducia medico-infermiere/paziente

Responsabilità penale

La violazione del segreto professionale: aspetti etici e deontologici

È sanzionata dall'art. 622 del c.p.



Il delitto è punibile a querela della persona offesa

Ai sensi dell'art. 622 del cod. pen.: "chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione od arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa ovvero lo impegna a proprio od altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. Il delitto è punibile a querela della persona offesa".

Art. 26 capo IV " L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all'assistito. Nella raccolta, gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all'assistenza. ☒

Esiste un criterio oggettivo di ciò che deve essere considerato segreto?

Ogni essere umano ha il vincolo morale di non svelare fatti a sua conoscenza relativi alla sfera intima di un'altra persona da ritenere costitutivi di segreti (segreti personali) [?]

Non esiste un criterio oggettivo poichè dal fatto può derivare nocumento e non sapendo cosa la persona considera segreto: segreto può essere tutto!

Circostanze dell'acquisizione del segreto

Se la notizia ci viene data in ragione della nostra professione, anche se in ambito esterno, va considerato sempre segreto professionale. Rivelarlo vuol dire comunicarlo a una o più persone che non siano a loro volta vincolate per ragione di stato, ufficio, arte o professione

Trasmissione di notizie/informazioni



Si parla di trasmissione quando la comunicazione della notizia sia data a persona vincolata al segreto, deve esserci una tassativa motivazione tecnico-professionale (giusta causa), il contenuto della stessa deve essere strettamente attinente e pertinente ai fini della collaborazione richiesta all'altro. Le generalità devono essere taciute ogni volta che si ritenga superflua loro rivelazione

Condizioni che regolano la trasmissione:

Le giuste cause di rivelazione, penalmente codificate sono:

- Denunce sanitarie obbligatorie
- Certificati obbligatori (consegnare il certificato nelle mani della stessa persona nel cui interesse viene rilasciato)
- Referto, denuncia giudiziaria, perizia, consulenza tecnica, ispezione corporale ordinata dal giudice, arbitrati, visite medico-legali di controllo presso una struttura sanitaria pubblica

La rivelazione di segreto professionale è un reato di pericolo. La morte del soggetto non esime il professionista sanitario all'obbligo di mantenere il segreto



L'Infermiere è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita dei pazienti.

Se un medico od infermiere , o qualunque altro operatore sanitario, sollecitato dai familiari di un paziente fornisse informazioni che potrebbero essere utilizzate nel corso di un procedimento giudiziario, sarebbe ravvisabile la violazione del suddetto articolo 622.



D.LGS 196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali

Legge 675/96 definisce i dati sensibili “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni ai partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.

Rivelazione di segreto professionale equivale alla rivelazione del segreto d'ufficio?

L'infermiere e' tenuto, nell'ambito della sua attivita', a mantenere il riserbo sulle notizie apprese in virtu' del rapporto con il paziente; tale dovere e' previsto dal codice deontologico, (all'art. 26) sia nel codice penale agli artt. 622 (**rivelazione del segreto professionale**) e 326 (**rivelazione del segreto d'ufficio**).

Rivelazione di segreto professionale equivale alla rivelazione del segreto d'ufficio?

La **differenza** tra i due reati e' data dalla **qualifica giuridica del sanitario** al momento in cui commette il fatto illecito; la rivelazione del segreto professionale, infatti, riguarda il sanitario che svolge attivita' libero professionale mentre la rivelazione del segreto d'ufficio riguarda il sanitario pubblico dipendente.

Art 326 rivelazione del segreto d'ufficio

Reato perseguibile d'ufficio

La giurisprudenza ha ravvisato la configurazione di tale reato a carico di alcuni infermieri addetti alla camera mortuaria di un ospedale i quali, violando i doveri di riservatezza ed imparzialità alla cui osservanza erano tenuti, nella loro qualità di pubblici impiegati, avevano concordato con determinate imprese di onoranze funebri di dare a queste ultime, dietro corrispettivo in danaro, immediata notizia dei decessi (Cass. 30.7.1991 n 2266).